CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **110/1966** (ECLI:IT:COST:1966:110)
Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE**
Presidente: **AMBROSINI** - Redattore: - Relatore: **SANDULLI A.**
Camera di Consiglio del **19/10/1966**; Decisione del **08/11/1966**
Deposito del **19/11/1966**; Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate:
Massime: **2713**
Atti decisi:

N. 110

ORDINANZA 8 NOVEMBRE 1966

Deposito in cancelleria: 19 novembre 1966.

Pubblicazione in "Gazzetta Ufficiale" n. 299 del 26 novembre 1966.

Pres. AMBROSINI - Rel. SANDULLI

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. GASPARE AMBROSINI, Presidente - Prof. ANTONINO PAPALDO - Prof. NICOLA JAEGER - Prof. GIOVANNI CASSANDRO - Prof. BIAGIO PETROCELLI - Dott. ANTONIO MANCA - Prof. ALDO SANDULLI - Prof. GIUSEPPE BRANCA - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - Dott. LUIGI OGGIONI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 19 ottobre 1965 e recante "Istituzione di un posto di ruolo di idraulica agraria con applicazioni di disegno presso l'università di Catania", promosso con ricorso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana notificato il 27 ottobre 1965, depositato nella cancelleria della Corte costituzionale il 6 novembre 1965 ed iscritto al n. 26 del Registro ricorsi 1965.

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione siciliana;

udita nella camera di consiglio del 19 ottobre 1966 la relazione del Giudice Aldo Sandulli;

Ritenuto che, con il ricorso di cui in epigrafe, il Commissario dello Stato per la Regione siciliana ha impugnato la legge sopra indicata, in riferimento all'art. 81 della Costituzione;

che a tale ricorso ha resistito la Regione, a mezzo del suo Presidente, rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Gueli;

che con atto del 12 maggio 1966, depositato in cancelleria il 31 maggio successivo, il Commissario dello Stato per la Regione siciliana ha dichiarato di rinunciare al ricorso e che tale rinuncia è stata accettata dal Presidente della Regione, con dichiarazione in calce all'atto stesso;

Considerato che, pertanto, il processo deve essere dichiarato estinto;

Visto l'art. 25 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara estinto il processo per rinuncia.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 novembre 1966.

GASPARE AMBROSINI - ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI.

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.